LEGISLATURA XV — 12 SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1884

cattedra, della persona, cioè, che deve professare spetterà al ministro, ma l'istituzione della cattedra spetta ai diversi Istituti, in virtu della autonomia che noi concediamo loro: quindi potrebbe avvenire, se le pensioni dovessero far carico allo Stato, (e sia pure che lo Stato si avvantaggiasse della ritenuta) potrel be avvenire, anzi certamente avverrebbe, che si avrebbe un potere estraneo allo Stato, il quale farebbe contrarre ad libitum impegni allo Stato.

In altre parole le Università autonome istituirebbero impieghi, ec uffici per titolari ai quali dovrebbe poi lo Stato pagare la pensione.

Potrebbe passare una proposta simile? Ne dubito assai, perchè si sovve: tirebbe tutto quanto il sistema costituzionale e amministrativo delle pensioni senza recar benefizio alle Università, le quali con la proposta mia riscuoterano esse la ritenuta.

Non resta adunque che il secondo sistema, quello che ho avuto l'onore di proporre, e che in sostanza consiste in questo: Gl'insegnanti paghino la ritenuta per la pensione non allo Stato, come ora si fa, ma agl'Istitut cui sono addetti. Venuto il momento di dare la pensione o di dispensare dall'ob bligo dell'insegnamento, la pensione o lo stipendio del professore disper sato dall'insegnamento siano a carico dell'Istituto cui era od è ultimamente addetto l'insegnanto. Lo Istituto poi che paga la pensione abbia rival a verso gli altri Istituti ai quali il professore ha appartenuto, in ragione del tempo del servizio prestato presso questi altri Istituti ed in ragione del lo stipendio goduto.

E questo è anche i n sistema normale del nostro diritto amministrati o.

Tutte le volte che abbiamo avuto servigi, disimpegnati da provincie, comuni, od Opere pie, e che questi servigi sono poi passati allo Stato, o viceversa, alla pensione ha provveduto il potere cui ultimamente gli impiegati sono stati addetti; salva beninteso la rivalsa verso quei poteri ai quali prima essi appartenevano; rivalsa s'intende, in ragione del servizio prestato e dello stipendio pagato.

Proporrei poi che le deliberazioni concernenti il collocamento a riposo con pensione, e la dispensa dall'obbligo dell'insegnamento, fossero soggette all'approvazione del ministro; e ciò per due ragioni che mi sembra lo inoppugnabili.

La prima è che si la nomina degli insegnanti debbe esser fatta dal ministro, è naturale che chi ha il diritto di nomi ia debba avere anche il diritto di provvedero al collocamento a riposo, e alla dispensa dall'c**bbl**igo dell' insegnamento. C'è poi una ragione di quarentigia per tutte le am-

ministrazioni universitarie, dacchè il collocamento a riposo o la dispensa dall'obbligo dell'insegnamento verrebbero a costituire, o almeno a dichiarare, obblighi di altri Istituti. Potrebbe, per esempio avvenire che un insegnante sia addetto per due anni soltanto ad una data Università, dopo avere percorsa una lunga carriera in altri Istituti. Se la dispensa dall'obbligo dell' insegnamento, o il collocamento a riposo con pensione, dovessero decretarsi senz'altro dall'Istituto a cui l'insegnante era ultimamente addetto, e senza la approvazione ministeriale, quest' Istituto rischierebbe assai poco collocando l'insegnante a riposo anche senza giuste ragioni. Così si darebbe troppo campo all' arbitrio.

Finalmente nell'articolo 2º, che ho avuto l'onore di proporre, ho dichiarato che le regole che testè esponeva, sono applicabili anche a quegli insegnanti, che abbiano prestato precedentemente alla loro nomina servizio allo Stato, o che prestino servizio posteriormente alla loro nomina. Due ragioni mi muovono a fare questa proposta. Penso agli insegnanti universitari che vengono tolti dall'insegnamento secondario. Un insegnante fa buona prova di sè nell'insegnamento secondario: è professore, poniamo, in un liceo; viene nominato a professore di Università. Oggi si calcola il tempo di servizio prestato nel liceo e nell'Università con continuità, per gli effetti della pensione. Ma adesso, istituendo le Università autonome, ciò non potrebbe avvenire se non ci fosse un'espressa prescrizione legislativa che lo dichiarasse. Inoltre può avvenire, e non è infrequente il caso e l'abbiamo davanti agli occhi, che un professore d'Università sia nominato ad un alto impiego dello Stato: a ministro o a segretario generale.

Oggi in questo caso v'è continuità d'impiego, perchè il ministro come professore era stipendiato sul bilancio dello Stato, e come ministro, continua ad essere stipendiato sul medesimo bilancio.

Ma una volta costituite le Università in enti amministrativi autonomi, si verrebbe, con tali nomine, ad interrompere la carriera dei professore agli effetti della pensione.

Queste sono le ragioni degli articoli che ho avuto l'onore di proporre e che spero la Camera vorrà approvare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

Capo. L'onorevole Luchini si è meravigliato che io sorridessi nel sentirgli annunciare le ragioni